



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO SPORTIVO DA REALIZZARE PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SUPERIORE G. VALLAURI POSTO A CARPI IN VIA B. PERUZZI 13

Premesso che il Comune di Carpi è nella disponibilità di impianti sportivi la cui gestione è stata affidata mediante convenzioni e/o contratti di concessione che scadranno nel corso del 2025, tra cui la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri posto in Carpi via B. Peruzzi 13;

Visti:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare agli artt. 11 e 12;
- il D.lgs 38/2021, "Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi";

Premesso inoltre che:

- la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri è di proprietà della Provincia di Modena ed è attualmente nella disponibilità del Comune di Carpi per l'utilizzo in orario extrascolastico fino al 31/12/2025 secondo quanto disposto con la Convenzione stipulata con la provincia di Modena assunta agli atti del prot. gen. del Comune di Carpi n. 3754/2021 per la quale è in corso il procedimento di rinnovo con decorrenza dal 01/01/2026
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 105 del 13/05/2025 il Comune di Carpi ha approvato gli indirizzi per l'anno 2025 in merito all'affidamento in gestione degli impianti sportivi non a rilevanza economica di proprietà del Comune di Carpi o in sua disponibilità per lo sviluppo della pratica sportiva, con l'onere della custodia, della pulizia e della manutenzione ordinaria;
- con Deliberazione di Giunta nr. 192 del 09/09/2025 il Comune di Carpi ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto sportivo da svolgersi presso la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri posto a Carpi in via B. Peruzzi 13 quale **Allegato 1** Schema di convenzione per la realizzazione del progetto sportivo da svolgersi presso la Palestra dell'Istituto Superiore G. Vallauri, di proprietà della Provincia di Modena e nella disponibilità del Comune di Carpi durante l'orario extrascolastico, comprensivo anche dell'**Allegato A**, contenente la planimetria dell'impianto sportivo in oggetto da cui risulta la composizione dell'impianto medesimo e dell' **Allegato B** Piano di conduzione tecnica, nel quale si stabiliscono tutti i necessari adempimenti relativi alla gestione dell'impianto sportivo in oggetto, al fine di garantire la piena funzionalità dell'impianto che è da considerarsi elemento imprescindibile e strettamente funzionale alla realizzazione del progetto sportivo;
- che con determinazione dirigenziale nr. 839 del 10/10/2025 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la presentazione di un progetto sportivo da realizzare presso Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri posto a Carpi in via B. Peruzzi 13 quale **Allegato 1**);

IL COMUNE DI CARPI RENDE NOTO CHE

nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. volte a garantire la trasparenza dei procedimenti e dei diritti di partecipazione, in particolare gli art. 11 e 12, attraverso il presente Avviso Pubblico, viene avviata una procedura per l'individuazione di un soggetto/i interessato/i a presentare un progetto sportivo da realizzarsi presso la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri posto a Carpi in via B. Peruzzi 13 e al/ai quale/i sarà affidato l'utilizzo e la gestione dell'impianto stesso strettamente funzionale e strumentale alla realizzazione del progetto sportivo.

Art. 1 – Finalità dell' Avviso

Il Comune intende selezionare un progetto sportivo da realizzarsi presso la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri posto a Carpi in via B. Peruzzi 13 affidando al/ai soggetto/i estensore/i del progetto l'utilizzo e la gestione dell'impianto stesso attraverso la stipula di una apposita convenzione, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 241/90 come da schema approvato con Delibera nr.192 del 09/09/2025, allegato al presente Avviso Pubblico, quale Allegato 1) Schema di convenzione per la realizzazione del progetto sportivo da svolgersi presso la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri posto a Carpi in via B. Peruzzi 13, comprensivo anche dell'Allegato A), contenente la planimetria dell'impianto sportivo in oggetto da cui risulta la composizione dell'impianto medesimo e dell'Allegato B) "Piano di conduzione tecnica", nel quale si stabiliscono tutti i necessari adempimenti relativi alla gestione dell'impianto sportivo in oggetto al fine di garantire la piena funzionalità dell'impianto che è da considerarsi elemento imprescindibile e strettamente funzionale alla realizzazione del progetto sportivo, in applicazione degli indirizzi generali approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/05/2025.

Art. 2 - Durata della convenzione e contributo finanziario

La convenzione di cui sopra decorrerà dal 01/01/2026, avrà durata fino al 31/12/2028 con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni ma la l'efficacia della convenzione tra Comune di Carpi e soggetto proponente il progetto sportivo quanto il successivo rinnovo sono subordinati al rinnovo della Convenzione tra Comune di Carpi e Provincia di Modena per l'utilizzo in orario extra scolastico della palestra in oggetto

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, per sostenere la realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1, il Comune riconosce alla Società sportiva un contributo di natura finanziaria che concorre a far fronte alle spese, documentate e sostenute, riconducibili alla realizzazione del progetto sportivo, il cui importo è determinato nella misura massima di € 13.000,00 annui.

Art. 3 – Specifiche per l'utilizzo e la gestione dell'impianto.

Il/I soggetto/i con il/i quale/i sarà stipulata la convenzione per la realizzazione del progetto sportivo e il conseguente utilizzo dell'impianto stesso, si impegna/no ad ottemperare a quanto specificato nell'**Allegato B) Piano di conduzione tecnica** incluso nell'allegato 1) Schema di convenzione

Art. 4 – Destinatari dell' Avviso

L' Avviso è destinato ad Associazioni o Società sportive Dilettantistiche costituite ai sensi del Titolo II, Capo I "Associazioni e società sportive dilettantistiche" del D.lgs. n. 36/2021, o Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI e/o dal CIP in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, applicabile alla presente procedura per quanto compatibile.
- iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.lgs. 39/2021 (RASD),
- adesione alla Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna

I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti coinvolti nel progetto sportivo (nel caso in cui il medesimo progetto sportivo venga proposto da più di una società sportiva, tutte le società proponenti devono possedere i requisiti sopracitati), al momento della presentazione della domanda di partecipazione e autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e permanere per tutta la durata della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature

I soggetti interessati dovranno inviare il progetto sportivo, redatto in un documento (al massimo 15 cartelle) in formato PDF, articolato sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 6, assieme alla domanda di partecipazione compilata secondo il modello **Allegato 2)**, a firma del/dei legale/i rappresentante/i (firma digitale o autografa con allegato documento di identità).

L'invio di una domanda di partecipazione in modalità associata, preclude la possibilità allo stesso soggetto di partecipare in forma singola e viceversa.

Qualora il progetto sportivo venga presentato da più di una singola realtà sportiva, i soggetti coinvolti

dovranno allegare copia dell'accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto sportivo e conseguentemente alla gestione dell'impianto, sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti e dovranno dichiarare quale soggetto tra i presentatori del progetto stipulerà la Convenzione .

Inoltre, qualora il progetto sportivo venga presentato da più di una realtà sportiva, da parte di ogni soggetto dovrà essere compilata e sottoscritta (a firma del legale rappresentante con firma digitale od olografa con allegato documento di identità valido) il modulo di partecipazione secondo il modello **Allegato 2)**, con l'indicazione degli altri soggetti proponenti il progetto.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo pec, entro il termine ultimo delle **ore 13:00 del giorno 15/11/2025** all'indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it.

Ad avvenuta ricezione sarà trasmessa al mittente una ricevuta di protocollazione con riportato il numero di protocollo della domanda di cui il mittente dovrà tenere conto per tutte le fasi successive della procedura.

Una volta inviata la domanda, non sarà più possibile effettuare integrazioni e/o modifiche. In caso di presentazioni multiple della stessa domanda, sarà ritenuta valida l'ultima versione presentata prima della scadenza.

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione incomplete, condizionate o subordinate, nonché pervenute tramite canali diversi da quelli sopra indicati o oltre il termine ultimo fissato per la presentazione.

Art. 6. – Criteri di valutazione del progetto sportivo

I criteri sulla base dei quali saranno valutati i progetti sportivi presentati sono:

A) qualità del progetto sportivo anche in relazione alle discipline per cui per l'impianto è vocato, nel quale siano evidenziati anche dati quantitativi (nr. allenatori/educatori/tesserati/ecc.) per valutarne l'impatto sociale;

B) iscrizione a campionati e tornei, in particolare giovanili, nella/e stessa/e disciplina/e per le quali l'impianto è omologato o comunque specificamente vocato, in base alla sua destinazione d'uso;

C) modalità gestionali che valorizzino la collaborazione ed integrazione tra vari soggetti;

D) promozione presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate quali anziani e disabili, della pratica diffusa dello sport, del benessere individuale e collettivo, della crescita personale e del valore aggregativo di cui lo sport è un importante veicolo sociale, così come l'aspetto ludico-ricreativo che è la base dell'equilibrio psico-fisico del cittadino;

E) proposte migliorative rispetto al piano di conduzione dell'impianto e/o messa a disposizione da parte dei soggetti proponenti di dotazioni strumentali, arredi, ecc., funzionali al progetto sportivo e alla valorizzazione dell'impianto;

Art. 7 – Sopralluogo

Al fine di permettere ai soggetti interessati di prendere visione dell'impianto oggetto del presente Avviso, il Comune ha previsto la possibilità, non obbligatoria, da parte del soggetto o dei soggetti interessati di effettuare un sopralluogo. Sarà possibile prendere visione dell'impianto prima della presentazione delle proposte progettuali inoltrando una richiesta all'indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it al fine di concordare data ed orario **entro e non oltre il 31/10/2025**

Entro lo stesso termine, sarà inoltre possibile formulare e presentare quesiti in merito al presente Avviso indirizzandoli a cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it. Non saranno prese in considerazione richieste di informazione inoltrate con canali diversi da quelli indicati.

Tutti i quesiti e le risposte saranno pubblicati in forma anonima nella sezione del sito istituzionale del Comune di Carpi dove verrà pubblicato il presente Avviso.

Art. 8 – Modalità di valutazione delle proposte progettuali

La valutazione delle proposte progettuali sarà svolta da una Commissione nominata dal Dirigente del Settore S2 Sviluppo culturale e Promozione della città.

La Commissione valuterà le proposte progettuali sulla base dei criteri formulati all'art. 5 utilizzando

la griglia dei punteggi di cui all'articolo 9.

Gli esiti della valutazione con i relativi punteggi saranno resi noti nella sezione di Amministrazione trasparente Atti di concessione <https://amministrazionetrasparente.comune.carpi.mo.it/14376-sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/atti/anno-2025>, pubblicando il punteggio finale assegnato a ciascun progetto sportivo, individuato in forma anonima con il numero assegnato alla domanda dal protocollo di arrivo, che abbia raggiunto la soglia minima di punteggio di 60 come previsto al successivo Art. 9.

Art. 9 – Punteggi di valutazione

La Commissione, per la valutazione delle proposte progettuali, avrà a disposizione il punteggio totale di massimo di 100 punti distribuiti come di seguito:

CRITERI	PUNTEGGI
CRITERIO 1.	
qualità del progetto sportivo anche in relazione alle discipline per cui per l'impianto è vocato, nel quale siano evidenziati anche dati quantitativi (nr. allenatori/educatori/tesserati/ecc.) per valutarne l'impatto sociale	40
CRITERIO 2.	
iscrizione a campionati e tornei, in particolare giovanili, nella/e stessa/e disciplina/e per le quali l'impianto è omologato o comunque specificamente vocato, in base alla sua destinazione d'uso	20
CRITERIO 3.	
modalità progettuali e gestionali che valorizzino la collaborazione ed integrazione tra vari soggetti	10
CRITERIO 4.	
promozione presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate quali anziani e disabili, della pratica diffusa dello sport, del benessere individuale e collettivo, della crescita personale e del valore aggregativo di cui lo sport è un importante veicolo sociale, così come l'aspetto ludico-ricreativo che è la base dell'equilibrio psico-fisico del cittadino	20
CRITERIO 5.	
proposte migliorative rispetto al piano di conduzione dell'impianto e/o messa a disposizione da parte dei soggetti proponenti di dotazioni strumentali, arredi, ecc., funzionali al progetto sportivo e alla valorizzazione dell'impianto	10

Al termine della valutazione sarà predisposta un'apposita graduatoria di merito che comprenderà tutti i progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.

Si procederà quindi a pubblicare sul sito internet del Comune l'esito finale della valutazione con l'indicazione del/i soggetto/i che ha/hanno ottenuto il punteggio migliore e con il quale sarà stipulata la convenzione di cui all'art 1 del presente Avviso.

In caso di rinuncia del soggetto collocato in prima posizione si procederà con scorrimento della graduatoria.

Art. 10 - Contenuto della convenzione

In esito alla selezione effettuata secondo il presente Avviso, verrà stipulato un'apposita convenzione tra il Comune ed il/i soggetto/i individuato/i, sulla base dello schema riportato all'**Allegato 1)** al presente Avviso approvato con Deliberazione .

La Convenzione disciplinerà tutti gli aspetti relativi alla realizzazione del progetto sportivo, le modalità, termini e condizioni di utilizzo e gestione dell'impianto e dell'area di pertinenza. Nella convenzione saranno declinate, inoltre, le modalità di monitoraggio e rendicontazione della realizzazione del progetto sportivo e della gestione dell'impianto sportivo.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Giovanni Lenzerini, Dirigente responsabile del Settore S2 del Comune di Carpi.

Art. 12 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Carpi tratta i dati della Società Sportiva per le finalità previste nella presente convenzione da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione della convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento la Società sportiva potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it

Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme al momento vigenti in materia.

Allegati:

Allegato 1) **Schema di convenzione** per la realizzazione del progetto sportivo da svolgersi presso la Palestra dell'Istituto Superiore G. Vallauri, di proprietà della Provincia di Modena e nella disponibilità del Comune di Carpi durante l'orario extrascolastico, comprensivo anche dell'**Allegato A**, contenente la planimetria dell'impianto sportivo in oggetto da cui risulta la composizione dell'impianto medesimo e- dell' **Allegato B** Piano di conduzione tecnica, nel quale si stabiliscono tutti i necessari adempimenti relativi alla gestione dell'impianto sportivo in oggetto al fine di garantire la piena funzionalità dell'impianto che è da considerarsi elemento imprescindibile e strettamente funzionale alla realizzazione del progetto sportivo

Allegato 2) **Domanda di partecipazione**

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Lenzerini
Settore S2 Comune di Carpi
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI CARPI

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
PRESENTATO DA _____ PRESSO LA
PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIANCARLO VALLAURI, DI PROPRIETÀ
DELLA PROVINCIA DI MODENA E NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI CARPI IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO, POSTA IN CARPI VIA B. PERUZZI 13**

Premesso che

- con deliberazione di Giunta comunale nr. del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto sportivo da svolgersi presso la Palestra annessa all'istituto superiore Giancarlo Vallauri, di proprietà della Provincia di Modena e nella disponibilità del Comune di Carpi, posta in Carpi via A. Peruzzi 13”;

- ai sensi degli art. 11 e 12 della legge n. 241/1990, a seguito di Avviso Pubblico, prot. Gen.le n° _____ del _____, l'Associazione/Società Sportiva _____ ha presentato il progetto sportivo da svolgersi nella palestra annessa all'istituto superiore “Giancarlo Vallauri” assunto agli atti con prot. n. _____ e con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ tale progetto è stato approvato;

L'anno _____ il _____ giorno
del mese di _____ in _____ nella sede del Municipio in Via _____

TRA

- Il dott. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di _____ Dirigente-Responsabile del Settore _____ del COMUNE DI CARPI (Codice Fiscale 00184280360), agente non in proprio ma nella sua veste di Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, coi poteri di cui all'art. 107, comma III, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 48 comma 3' dello Statuto Comunale vigente, di seguito Comune di Carpi di seguito denominato Comune di Carpi;

E

la Polisportiva / Associazione /Ente di promozione sportiva _____ regolarmente iscritta al Registro Nazionale della attività sportive dilettantistiche, di seguito denominata Società sportiva, C.F. _____ con sede in _____ rappresentata dal signor _____ nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante di seguito denominata Società sportiva,

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Carpi, intende perseguire le finalità e i principi ispiratori della Carta Etica dello Sport della Regione Emilia Romagna, alla quale ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2023 e alla quale aderisce anche la Società sportiva.

Lo scopo della presente convenzione riguarda la realizzazione del progetto sportivo presentato dalla Società sportiva, prot. gen. n. _____ del _____ da svolgersi presso l'impianto sportivo in oggetto nella fascia oraria di disponibilità del comune di Carpi ovvero dalle 17.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 il sabato, per l'intera giornata della domenica e in ogni altro giorno di non utilizzo scalo stico.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai portatori di disabilità coerentemente con quanto approvato nella Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 13/05/2025 i cui criteri di fondo sono:

- promozione presso tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione all'inclusione delle categorie svantaggiate quali anziani e disabili, della pratica diffusa dello sport, del benessere individuale e collettivo, della crescita personale e del valore aggregativo di cui lo sport è un importante veicolo sociale, così come l'aspetto ludico-ricreativo che è la base dell'equilibrio psico-fisico del cittadino;
- iscrizione a campionati e tornei, in particolare giovanili, nella/e stessa/e disciplina/e per le quali l'impianto è omologato o comunque specificamente vocato, in base alla sua destinazione d'uso;
- aumento della disponibilità di spazi palestra/campo in ragione delle richieste da parte delle Associazioni;
- ampliamento delle opportunità per le società, associazioni sportive ed enti di promozione, partendo dall'assunto che l'espansione di una società sportiva - sia essa in termini di risultati agonistici o di numero di tesserati - per quanto legittima e auspicabile, non avvenga a detrimento di altre società, in termini di concreta disponibilità degli spazi gioco;
- avvantaggiare la ricchezza dell'offerta sportiva multidisciplinare, salvaguardando anche quelle discipline sportive che, per numero di tesserati, sono meno diffuse o popolari tra la cittadinanza;

ART. 2

IMPIANTO SPORTIVO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO E SUA PROPRIETÀ

Il Comune di Carpi ha individuato la Palestra annessa all'istituto superiore Giancarlo Vallauri quale luogo idoneo alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

La Palestra annessa all'istituto superiore Giancarlo Vallauri è situata a Carpi via B. Peruzzi, 13 ed è composta da una sala di superficie di mq 1177 con annessi quattro spogliatoi con servizi igienici e locali docce e un locale ad uso magazzino, il tutto risultante dalla planimetria **Allegato A)** alla presente convenzione, cui sono attribuiti i seguenti dati catastali: foglio 115, mappale 71, subalterno 4.

La palestra è di proprietà della Provincia di Modena (di seguito denominato Ente proprietario) e attualmente nelle disponibilità del Comune di Carpi per l'utilizzo in orario extrascolastico ai sensi della Convenzione assunta agli atti del prot. gen. del Comune di Carpi n. _____ del _____ con scadenza il _____.

Il predetto impianto, prevalentemente utilizzato per le discipline di pallamano, pattinaggio, calcetto, è strettamente funzionale e strumentale alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

L'impianto sportivo e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Società sportiva, che li prende in consegna.

La Società sportiva dà atto del fatto che l'impianto sportivo e le attrezzature, come al precedente periodo individuati, sono idonei allo svolgimento delle attività cui sono destinati.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI DISDETTA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2028.

Il Comune di Carpi potrà avvalersi della facoltà di rinnovare la presente convenzione per un massimo di ulteriori 3 anni con provvedimento motivato previa disponibilità al rinnovo da parte della Società sportiva da acquisirsi entro 90 giorni dalla scadenza.

La Società sportiva ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi al Comune di Carpi a mezzo pec.

La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula della presente convenzione, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno novanta (90) giorni prima della scadenza di detto primo anno.

Le disposizioni contenute nella convenzione, in ogni caso, decorreranno dalla data della stipula della convenzione stessa.

Alla scadenza, la Società sportiva sarà tenuta alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili affidati e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le eventuali opere, migliorie e le addizioni realizzate dalla Società sportiva all'interno dell'impianto resteranno acquisite definitivamente all'impianto stesso al momento della riconsegna da parte della Società sportiva, senza che questa possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che la Società sportiva non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidato in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo formale consenso dell'Ente proprietario e del Comune di Carpi.

Alla scadenza della convenzione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 4

MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'utilizzo dell'impianto sportivo è consentito esclusivamente in orario extrascolastico ovvero dalle 17.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 il sabato, per l'intera giornata della domenica e in ogni altro giorno di non utilizzo scolastico e si ispira ai principi, orientamenti e criteri definiti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/05/2025 ed è funzionale alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

La Società sportiva può destinare l'utilizzo dell'impianto a terzi coerentemente con il progetto sportivo di cui all'art.1.

Fatte salve le assegnazioni di spazi di utilizzo dell'impianto previsti per la stagione sportiva 2025/2026, il Comune di Carpi, per le stagioni sportive successive, dispone che il Servizio Giovani-Sport-Benessere possa fissare un monte ore di utilizzo da parte di terzi dell'impianto sportivo oggetto della convenzione, fino ad un massimo del 30% delle ore settimanali disponibili.

Sono fatte salve anche le assegnazioni di spazi per utilizzo dell'impianto approvate per la stagione sportiva in corso al momento della scadenza della convenzione

Inoltre il Comune di Carpi si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, per sé, o di concederne l'uso a terzi, per le seguenti attività, sollevando la Società sportiva da responsabilità per danni arrecati durante tali utilizzi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, promosse o patrocinate dall'ente stesso, previo congruo preavviso alla Società sportiva, per le quali il Comune si riserva l'utilizzo di massimo 7 giornate all'anno, nel corso della durata della convenzione, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, per quanto possibile, impedire il regolare svolgimento delle attività già calendarizzate.

In tali giornate la Società sportiva dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tutti gli utilizzi disciplinati dal presente articolo nulla sarà dovuto dal Comune alla Società sportiva.

ART. 5

TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI TERZI

La Società sportiva, per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi, trattiene per sé gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture e impianti sportivi stabilite annualmente dal Comune con apposita Deliberazione.

ART. 6

ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

IN ORDINE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La gestione strumentale dell'impianto sportivo in oggetto, si uniforma a quanto previsto nel Piano di conduzione tecnica **Allegato B)** alla presente convenzione al fine di garantire sempre la piena funzionalità dell'impianto.

La Società sportiva si impegna ad adibire all'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario ed idoneo per ogni aspetto relativo alla gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dal piano di conduzione tecnica, dalle norme vigenti e dalle prescrizioni di sicurezza e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato e attività di volontariato. Sono inoltre a carico della Società sportiva i seguenti adempimenti:

Obblighi di manleva

La Società sportiva si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune di Carpi da qualsivoglia pretesa di terzi traente direttamente o indirettamente origine da rapporti contrattuali formalizzati o intercorsi in via di mero fatto, nonché da eventuali fatti illeciti, traenti anch'essi direttamente o indirettamente origine dall'attività di gestione e uso dell' impianto oggetto della presente convenzione.

Obblighi di segnalazione, informazione

La Società sportiva provvede a segnalare tempestivamente al Comune di Carpi quelle circostanze e fatti, che possono impedire od ostacolare o rallentare la realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1 e più in generale il concreto utilizzo dell'impianto sportivo, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

La Società sportiva si impegna a segnalare al Comune di Carpi tutti quegli interventi necessari a garantire la sicurezza e la conservazione dello stato dell'impianto.

Nomina di un referente

La Società sportiva, all'atto della stipula della convenzione si impegna a designare un Referente per i rapporti ordinari con il Comune di Carpi.

Obblighi di accesso agli impianti da parte del personale dipendente del Comune di Carpi e della Provincia di Modena e dell'Istituto Superiore "G.Vallauri".

La Società sportiva si impegna a consentire l'accesso al personale dipendente del Comune di Carpi e della Provincia di Modena all'impianto sportivo in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, al fine di consentire la verifica dello stato dell'impianto, della corretta gestione della convenzione, il rispetto degli standard operativi e qualitativi, la rispondenza delle attività svolte dalla Società sportiva alle finalità della presente convenzione e il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili. Il Comune di Carpi si impegna a osservare ogni cura per turbare il meno possibile le attività ordinarie della Società sportiva.

Resta in carico alla Società sportiva ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per inadempienze riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norma di leggi e regolamenti.

La Società sportiva è resa edotta che il Comune di Carpi, la Provincia di Modena e l'Istituto Superiore Statale "G.Vallauri" detengono copia delle chiavi dell'impianto sportivo, da utilizzare in caso di emergenze ovvero per l'utilizzo in orario scolastico.

Obblighi connessi all'ordine pubblico

La Società sportiva ha l'obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto; è inoltre obbligata a conseguire l'ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività.

La Società sportiva deve assicurare che le uscite dall'impianto siano sempre libere e rapidamente accessibili da parte degli utenti e dei mezzi di soccorso.

Ulteriori obblighi

La Società sportiva si impegna di far osservare al proprio personale o associati-volontari, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamentari inerenti il D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e il Regolamento del Comune di Carpi "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2014, le norme fissate dalla presente convenzione oltre alle disposizioni concordate dal Comune di Carpi con i responsabili della Società sportiva.

Per tutta la durata della convenzione, la Società sportiva si obbliga ad eseguire tutti gli interventi, che si rendessero necessari ad adeguare l'impianto sportivo alle norme e alle prescrizioni degli organismi competenti per le discipline sportive svolte nell'impianto stesso e previste dal progetto sportivo presentato, oltre che alle direttive eventualmente impartite dalla competente Commissione di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, assumendosene integralmente i costi, previo accordo col l'Ente proprietario e il Comune di Carpi.

La Società sportiva è tenuta, inoltre, ad ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 313/2002 (come modificato dal D. Lgs.39/2014) all'art 25 bis che dispone "Chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo al Comune di Carpi.

Infine, la Società sportiva deve garantire la presenza presso l'impianto sportivo di un defibrillatore, e deve altresì garantire la presenza di personale idoneo all'utilizzo di tale apparecchiatura ovvero accertarsi che tale personale sia al seguito dei terzi utilizzatori dell'impianto.

ART. 7

ONERI A CARICO DEL COMUNE E DELL'ENTE PROPRIETARIO

Secondo quanto previsto dalla Convenzione tra il Comune di Carpi e l'Ente proprietario, sono a carico della Provincia di Modena le spese di funzionamento e manutenzione della struttura.

La Società sportiva non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti l'impianto sportivo, che l'Ente Proprietario intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività della Società sportiva per un periodo superiore a giorni 30, potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività con corrispondente prolungamento della durata della presente convenzione, compatibilmente con gli accordi vigenti tra Comune di Carpi e l'Ente Proprietario .

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità dell' impianto e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 2 mesi e concordati con la Società sportiva nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima nel contesto del progetto sportivo di cui al precedente art.1.

Infine, qualora per motivi straordinari di pubblica utilità, si rendesse necessario disporre la sospensione della presente convenzione, il Comune di Carpi e/o l'Ente Proprietario potranno darvi seguito, senza che la Società sportiva possa vantare alcuna pretesa fatta salva la possibilità di prolungamento della durata della convenzione per il periodo di inattività come nel caso di lavori di manutenzione straordinaria.

Art.8

CONTRIBUTO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 per sostenere la realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1 il Comune riconosce alla Società sportiva un contributo di natura finanziaria.

Tale contributo finanziario concorre a far fronte alle spese, documentate e sostenute, riconducibili alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1.

Il contributo è determinato nella misura massima di € 13.000,00 annui e sarà erogato ordinariamente dopo il 31 gennaio, a partire dal primo anno di durata della convenzione, sulla base della presentazione della documentazione prevista al successivo art.11 secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con Deliberazione consigliere n. 6 del 02/02/1995 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento citato all'art. 12 in ordine alla possibilità di erogare una anticipazione fino ad un massimo del 50% del predetto contributo su richiesta della Società sportiva.

Qualora, dalla rendicontazione economico-finanziaria, presentata ai sensi di quanto previsto dal successivo art.11, dovesse emergere che il contributo è esorbitante rispetto alla necessità di raggiungere il pareggio economico-finanziario della gestione strumentale, il contributo sarà decurtato conseguentemente.

ART. 9

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO

La Società sportiva, anche al fine della erogazione del contributo di cui all'art.9, si impegna a trasmettere al Comune di Carpi entro il 31/01 di ogni anno di Convenzione la relazione qualitativa e quantitativa sullo stato di attuazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1, con riferimento anche a quanto previsto dal piano di conduzione tecnica **Allegato B)** alla presente convenzione e contenente in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età;
- b) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti;
- c) calendari stagionali di utilizzo da parte di terzi;
- d) rendiconto economico-finanziario del progetto e dei ricavi dell'impianto sportivo derivanti dalla gestione del medesimo, comprensivo anche delle tariffe incassate per l'utilizzo da parte di terzi, sulla base del tariffario comunale in vigore, e dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto.

ART. 10

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Società sportiva è tenuta a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito dell'impianto sportivo oggetto della convenzione, manlevando al riguardo il Comune di Carpi e l'Ente Proprietario e i loro Amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

La Società sportiva è altresì tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dalla Società sportiva dovessero recarsi nell'impianto sportivo.

Il Comune è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere tanto gli operatori addetti quanto gli utenti dell'impianto durante l'esercizio e l'utilizzo dello stesso.

Al riguardo la Società sportiva stipula con impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo RC Generale, e mantiene operanti per tutta la durata della convenzione le polizze assicurative di seguito indicate:

A) un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della convenzione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto della Società sportiva, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a fatto di persone delle quali la Società sportiva sia tenuta

a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per cose,

Inoltre l'assicurazione dovrà comprendere espressamente tra le altre condizioni anche la specifica estensione alla responsabilità civile verso terzi derivante da:

- conduzione dell'impianto, locali, strutture, manufatti, attrezzature ed impianti in genere, e beni tutti mobili e immobili oggetto dell'affidamento, e consegnati alla Società sportiva in base alla convenzione;

- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia;

- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;

- danni subiti, o cagionati a terzi, da persone non in rapporto di dipendenza con la Società sportiva, che legittimamente partecipino all'attività prevista ed oggetto della convenzione a qualsiasi titolo e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;

- danni procurati a terzi da personale in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la Società sportiva, che partecipino all'attività prevista ed oggetto della convenzione, nessuna esclusa né eccettuata;

- interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

- per danni riconducibili alla Società sportiva quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della convenzione (RC da committenza).

B) un contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta e consentita nell'ambito dell'impianto oggetto della convenzione (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali la Società sportiva si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge (nel caso la Società sportiva NON si avvalga per la esecuzione delle attività previste dalla convenzione di prestatori d'opera in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o comunque iscritti all'INAIL, tale assicurazione RCO può essere omessa).

Tale copertura (RCO) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 2.000.000,00 per sinistro,

- € 1.000.000,00 per persona,

L'impianto oggetto della convenzione e quanto ad esso connesso (attrezzature, impianti, ecc.) risulta assicurato con Polizza All Risks che vede come contraente il Comune di Carpi.

Il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la già menzionata copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (ex art. 1916 C.C.) verso i terzi responsabili

Nel suo proprio interesse la Società sportiva potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto relativamente ai beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia alla Società sportiva stessa o portati da terzi nell'ambito della struttura in affidamento, inteso che in alcun caso il Comune di Carpi stesso risponderà dei danni subiti dagli anzidetti beni.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune di Carpi e in ogni caso prima della stipulazione della convenzione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione e sue eventuali proroghe e/o rinnovi.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Società sportiva si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico della Società sportiva il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale

pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la Società sportiva stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 11

CAUSE DI DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Carpi potrà stabilire, con proprio atto motivato, la decadenza della presente convenzione per i seguenti motivi:

- mancata realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art. 1 riconducibile a gravi responsabilità della Società sportiva, tenuto conto, in questo caso, in ossequio ai principi di adeguatezza, ragionevolezza proporzionalità e gradualità, della cronologia prevista per le fasi dello svolgimento del progetto stesso;
- arbitrario abbandono, da parte della Società sportiva, dell'impianto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza le prescritte autorizzazioni, della destinazione d'uso dell'impianto sportivo;
- frode a danno del Comune di Carpi o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori e ai beni di proprietà del Comune di Carpi o dell'Ente proprietario dell'impianto derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato (dipendente e/o volontario);
- gravi irregolarità amministrative, fiscali, civili e penali riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamenti
- violazione di quanto previsto al successivo art.16 in relazione al divieto di cessione totale o parziale ad altro soggetto della presente convenzione
- risoluzione a seguito di venire meno della Convenzione tra Comune di Carpi ed Ente proprietario per l'utilizzo in orario extrascolastico dell'impianto in oggetto.

Ancorché la corretta gestione dell'impianto sia da considerarsi funzionale e strumentale alla realizzazione del progetto sportivo di cui al precedente art.1, essa è da considerarsi elemento imprescindibile rispetto alla concreta realizzazione del progetto sportivo stesso, oltre che alla salvaguardia dell'integrità e funzionalità dell'impianto stesso, pertanto anche gravi e persistenti difformità al Piano di conduzione tecnica potranno costituire causa di decadenza della presente convenzione.

Inoltre la presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Società sportiva e/o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

Nei casi di cui sopra il Comune di Carpi, prima di procedere alla dichiarazione di decadenza della convenzione, è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze riscontrate, lasciando un termine non inferiore a giorni 15 naturali e consecutivi per le possibili controdeduzioni della Società sportiva. Qualora il Comune di Carpi ritenesse non accoglibili tali controdeduzioni disporrà senza ulteriori ritardi la decadenza, incamererà la garanzia di cui al successivo art. 18 e notificherà il provvedimento di decadenza entro giorni 5 dalla sua esecutività alla Società sportiva. E' sempre fatto salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.

ART. 12

CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'impianto in oggetto e l'erogazione dei servizi ad esso riconducibili sono soggetti al controllo del Comune di Carpi.

Il Comune di Carpi potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dalla Società sportiva a quanto disposto nella presente convenzione.

In proposito il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'impianto, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dalla Società sportiva stessa,

nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della convenzione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla Società sportiva, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico della Società sportiva, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune di Carpi.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, alla Società sportiva sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune di Carpi avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di revocare la convenzione in danno ed a spese della Società sportiva, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi alla Società sportiva stessa, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandole le conseguenti spese con obbligo di rimborso dalla Società sportiva al Comune di Carpi stesso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto del Comune di Carpi di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

ART. 13 PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

La Società sportiva ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico della Società sportiva.

Qualora l'installazione del materiale pubblicitario come descritto sopra dovesse perdurare anche in orario scolastico dovrà essere ottenuto il nulla osta dell'Ente Proprietario e della direzione dell'Istituto Superiore G. Vallauri.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico al Comune di Carpi per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

ART. 14 RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, l'impianto sportivo e le loro attrezzature assegnati in uso dovranno essere riconsegnati al Comune di Carpi al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento. Della riconsegna verrà fatto apposito verbale.

ART. 15 DIVIETI

E' fatto tassativo divieto la cessione in tutto o in parte e in qualsiasi forma della presente convenzione, a pena di revoca immediata della stessa. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.

In caso di infrazione alle norme di cui alla presente convenzione, commessa dal sub- soggetto Società sportiva e/o cessionario occulto, unico responsabile verso il Comune di Carpi e verso i terzi sarà esclusivamente la Società sportiva.

ART. 16 MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti che possono condizionare la realizzazione del progetto sportivo e/o per la migliore gestione dell'impianto sportivo. In tal caso tutte le eventuali relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 17

CAUZIONE DEFINITIVA

La Società sportiva, a garanzia della puntuale esecuzione degli adempimenti e oneri strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto sportivo di cui all'art.1 dovrà prestare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione di € 3.900,00 pari al 10% del contributo complessivo erogato per la durata della convenzione, costituendola mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza beneficio di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Carpi.

La cauzione dovrà essere nuovamente ricostituita dalla Società sportiva in caso di rinnovo della convenzione.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Carpi dovesse sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovi in sostituzione della Società sportiva inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, la Società sportiva è tenuta provvedere immediatamente a ricostituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo originario.

La Società sportiva è obbligata a reintegrare immediatamente la cauzione di cui il Comune di Carpi abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta riconsegna dell' impianto sportivo, al risarcimento da parte della Società sportiva di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte della Società sportiva stessa di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico della Società sportiva.

Resta salva la facoltà in ogni caso del diritto al maggior danno.

ART. 18

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Carpi e la Società sportiva si configura come atto di convenzione amministrativa, funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico locale senza rilevanza economica, finalizzato alla promozione della attività sportiva.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per qualsiasi controversia tra la Società sportiva e il Comune circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Modena.

È pertanto sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente convenzione.

ART. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Carpi tratta i dati della Società Sportiva per le finalità previste nella presente convenzione da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione della convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento la Società sportiva potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato

dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it

Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Sicurezza e riservatezza

1. la Società sportiva ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Carpi.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Società sportiva è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune di Carpi per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. La Società sportiva può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione, solo previa autorizzazione del Comune di Carpi.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune di Carpi ha facoltà di revocare di diritto la convenzione, fermo restando che la Società sportiva sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. La Società sportiva potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società sportiva stessa a gare e appalti, previa comunicazione al Comune di Carpi delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune di Carpi attinente le procedure adottate dalla Società sportiva in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la presente convenzione.

9. La Società sportiva non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di Carpi, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della presente convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune di Carpi.

ALLEGATI:

Allegato A) Planimetria della Palestra Annessa all'Istituto Superiore Vallauri

Allegato B) Piano di conduzione tecnica



ALLEGATO B

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DELLA PALESTRA VALLAURI, POSTA A CARPI IN VIA PERUZZI 13

La Società sportiva, al fine di realizzare il progetto sportivo da svolgersi presso la Palestra annessa all'Istituto Superiore G. Vallauri, di proprietà della Provincia di Modena e nella disponibilità del Comune di Carpi in orario extrascolastico (d'ora in avanti "Gestore") e assicurare la regolare e completa efficienza della palestra stessa, delle relative attrezzature presenti e disponibili, provvede a quanto di seguito riportato.

Manutenzione ordinaria riparativa da eseguire, previo consenso del proprietario, quale l'Amministrazione provinciale di Modena, così come del Comune di Carpi:

- esecuzione delle piccole riparazioni afferenti agli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, così come agli arredi ed alle attrezzature, con piccoli ed adeguati rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, nel rispetto della normative vigenti;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti delle maniglie e serrature deteriorate;
- tinteggiature, verniciature ed eventuali trattamenti antimuffa;
- trattamenti protettivi e verniciatura periodica degli arredi, serramenti e attrezzature;
- piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti dell'impianto mediante appositi prodotti;
- piccoli interventi di sostituzione dei vetri danneggiati;
- pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali, comprensiva di piccole riparazioni delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane;
- ripristino a fronte di piccole riparazioni dei danni causati da eventi vandalici, di teppismo e di deterioramento che si dovessero verificare, ritenendo compresa anche l'area esterna attigua alla Palestra;
- sfalcio delle erbacce che si diffondono nelle adiacenze di pertinenza della Palestra;
- contributo alla rimozione della neve dagli accessi e uscite della Palestra.

Controllo periodico e sistematico di:

- funzionalità di tutte le attrezzature assegnate, così come degli arredi;
- efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza;
- efficienza degli apparecchi illuminanti;
- efficienza di scarichi e di rubinetti, ecc;
- tutte le cerniere delle porte interne;
- ingressi di accesso e uscite di sicurezza, con verifica che siano sempre liberi da ostacoli;
- battiscopa e cornici delle porte, con ulteriore fissaggi se necessario;
- mattonelle del pavimento e/o rivestimento, con ulteriore fissaggi se necessario;
- canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- segnaletiche di percorso all'interno dell'impianto;
- piano di emergenza ed evacuazione.

Sono di competenza della Società Sportiva, a proprie spese:

- la custodia e gestione della Palestra, nel rispetto della sua destinazione d'uso e delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria e di sicurezza, provvedendo all'apertura e alla chiusura dei locali, nonché al riordino delle attrezzature. Così come un'attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei fruitori della Palestra, a fronte di un'adeguata presenza di personale;
- la pulizia dei locali con appositi strumenti, prodotti e disinfettanti, come previsto dalla normativa sanitaria vigente. Le pulizie e la manutenzione dell'impianto e delle sue strutture dovranno essere svolte in orari da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive extra scolastiche, oltre che alle attività in orario scolastico. Queste ultime, in particolare, dovranno trovare i locali adeguatamente puliti e le attrezzature adeguatamente posizionate ed ordinate;
- il controllo e manutenzione del defibrillatore semiautomatico, come da normativa vigente;
- il controllo della presenza del materiale necessario per primo soccorso e l'acquisto di quanto necessario;
- l'acquisto di materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza, come da normativa vigente;
- l'acquisizione, da parte delle Federazioni sportive ed in generale degli organismi competenti, delle omologazioni sportive necessarie al fine di poter disputare gare e manifestazioni delle singole discipline sportive.